

REPERTORIO N. 74201

RACCOLTA N. 22352

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore quattordici

23 maggio 2019 h. 14,00

In Frosinone, presso la sede della Associazione Nuovi Orizzonti in via T. Landolfi n. 300.

Su richiesta

della "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI", avente codice fiscale 96218850582, con sede legale in Frosinone, via Tommaso Landolfi n. 300, in appresso anche indicata come "Associazione".

Registrato a Frosinone
23/05/2019
ann. 3443 Serie AT

Io sottoscritto Avv. Giovanni Piacitelli, Notaio in Frosinone, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Frosinone, mi sono trovato per assistere elevandone verbale ove sopra all'assemblea dell'Associazione richiedente convocata in questo luogo, giorno ed ora con avviso del 9 maggio 2019 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione bilancio d'esercizio al 31/12/2018 e preventivo per il corrente anno;
- 2) Approvazione modifiche statutarie;
- 3) Partecipazione alla costituzione della costituenda Fondazione Nuovi Orizzonti e conferimento dei relativi poteri;
- 4) Varie ed eventuali.

	E' presente	
	- CROCE ANGELA, nata a Palestrina il giorno 4 agosto 1969, dirigente, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione, ove sopra, la quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente e legale rappresentante dell'Associazione richiedente.	
	Detta comparente della cui identità personale io Notaio sono certo assume la presidenza a norma dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente e su unanime designazione dei presenti;	
	e constatata	
	- la presenza in proprio di numero 15 associati, nelle persone di sé medesima, Amirante Chiara, Banzato Davide, Martucci Daniela, Trovato Luca, Gatti Alexandro, D'Agostino Pietro, Sassi Simone, Roscio Federico, Zanatta Natalina, Pavanello Giacomo, Reali Sergio Antonio, Flanek Agnieszka, Giglio Stefania, Romoli Giuseppe sul totale di numero 22 associati;	
	- la presenza dell'Organo Amministrativo in persona di sé medesima, Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei signori Trovato Luca, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Banzato Davide e Martucci Daniela, Consiglieri;	
	dichiara di aver accertato l'identità e legittimazione dei presenti e che la presente assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita per la presenza di numero 15 associati sul totale di numero 22 associati, per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra ed invita me Notaio a redigerne per atto pubblico il relativo verbale.	
	Il Presidente dichiara che il primo punto posto all'ordine del giorno sarà trattato a parte con separata verbalizzazione.	

Passando allo svolgimento del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le modifiche dello statuto dell'Associazione elaborate alla luce della recente riforma del Terzo Settore o che si rendono necessarie ovvero opportune per altre esigenze.

L'assemblea dopo ampia discussione all'unanimità delibera di approvare le modifiche statutarie presentate dalla Presidente e di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sociale contenente, tra l'altro, la modifica della denominazione in "Insieme verso Nuovi Orizzonti ODV" e il trasferimento della sede legale in Frosinone, Via Tommaso Landolfi n. 300.

Il nuovo testo dello Statuto Sociale si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa sottoscrizione della Comparsa e mia.

La Presidente evidenzia, a questo punto, che l'Associazione, come noto, non è dotata di personalità giuridica. Specifica, quindi, che si renderebbe necessario procedere all'inoltro dell'istanza di riconoscimento della personalità giuridica evidenziando che tale riconoscimento deve essere necessariamente richiesto a livello nazionale considerando l'ambito e l'estensione delle attività dell'Associazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea dei Soci, preso atto dell'esigenza di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, all'unanimità dei presenti, delibera di presentare istanza di riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione dell'"Associazione" al registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura territorialmente competente, delegando la Presidente e legale rappresentante, signora Angela Croce, a porre in essere ogni atto formale all'uopo necessario, ivi incluso le eventuali modifiche allo statuto che potranno essere richieste dalle autorità competenti.



Passando allo svolgimento del terzo punto all'ordine del giorno la Presidente illustra brevemente all'Assemblea il progetto di riorganizzazione giuridico-patrimoniale elaborato al fine di coordinare tutte le attività svolte dalle entità giuridiche che fanno parte della rete Nuovi Orizzonti, progetto che è già stato diffuso a tutti i presenti nel mese di marzo 2019 e da loro esaminato.

A tal fine, come noto ai soci, sarà costituita una Fondazione di partecipazione che avrà una funzione di direzione, coordinamento, controllo di tutte le entità che partecipano alla suddetta rete Nuovi Orizzonti.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea dei Soci, preso atto:

a) del Progetto di riorganizzazione giuridico-patrimoniale, nella stesura già trasmessa a tutti i soci nel mese di marzo 2019 e da loro esaminata; e

b) del testo dello statuto della costituenda Fondazione Nuovi Orizzonti e degli altri documenti relativi alla qualifica di Partecipante, nella loro stesura già trasmessa a tutti i soci nel mese di marzo 2019 e da loro esaminata;

all'unanimità delibera:

- di partecipare, in qualità di "Partecipante", alla costituzione della Fondazione Nuovi Orizzonti;

- di indicare quale proprio rappresentante nella relativa Assemblea della costituenda Fondazione Nuovi Orizzonti ed in tutti i rapporti con la Fondazione, ivi inclusa la derivante qualità di membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della costituenda Fondazione Nuovi Orizzonti, il proprio Presidente e legale rappresentante pro tempore, attualmente signora Angela Croce ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente pro tempore, attualmente Luca Trovato, attribuendo altresì ai medesimi il potere di rappresentare l'"Associazione" in sede di costituzione della Fondazione Nuovi Orizzonti.

La Comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta essendo le ore quattordici e minuti trenta (h. 14,30)

Richiesto io Notaio ho formato il presente atto del quale, in Assemblea ho dato lettura alla Comparente che da me personalmente interpellata lo ha in tutto confermato.

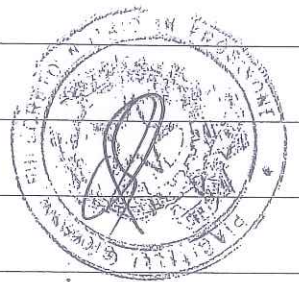
Scritto da persona di mia fiducia e da me in parte occupa cinque pagine compresa la presente fin qui di fogli due.

F.TO: ANGELA CROCE

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO

STATUTO

Insieme verso Nuovi Orizzonti ODV



Art. 1. – Denominazione e sede.

1.1 È costituita l'associazione denominata "Insieme verso Nuovi Orizzonti ODV" (di seguito "Associazione") con sede legale in Frosinone, Via Tommaso Landolfi n. 300.

1.2 Altre sedi, centri, succursali, rappresentanze ed uffici potranno essere istituiti, sia sul territorio nazionale che estero, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può, con deliberazione, trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune.

Art. 2 – Scopi.

2.1 L'Associazione è un'organizzazione di volontariato di ispirazione cristiana che opera alla luce dell'insegnamento della Chiesa e in particolare della dottrina sociale, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; opera prevalentemente in favore di terzi.

2.2 L'Associazione opera in stretta collaborazione con la Fondazione Nuovi Orizzonti, incarnandone lo spirito, con convergenza d'intenti e d'obiettivi, ponendo in essere azioni di concreta solidarietà a favore d'ogni uomo senza differenza di razza, religione o stato sociale. Per tale ragione, l'Associazione ne segue regolamenti, procedure, protocolli e/o linee operative e programmatiche. L'uso dei marchi e/o dei loghi della Fondazione e/o – più in generale – dell'espressione "Nuovi Orizzonti" da parte dell'Associazione,

anche nella denominazione dell'Associazione stessa, è effettuato solo in quanto espressamente consentito dalla Fondazione Nuovi Orizzonti, che detiene ogni diritto al riguardo.

2.3 L'Associazione fa parte della "Rete" di Nuovi Orizzonti.

2.4 L'Associazione pone la sua attenzione alle realtà d'emarginazione sociale, con particolare riguardo al mondo giovanile e dell'infanzia, nell'attesa di uno sviluppo integrale della persona umana. In tale ottica l'Associazione intende proporre propri specifici apporti innovativi a favore di soggetti anche minori, in situazioni di tossicodipendenza, alcolismo, prostituzione, ludopatia, abbandono e solitudine, indigenza economica, difficoltà morali, criminalità, carcere, malattie terminali, AIDS, maternità bisognose di sostegno e qualunque altra situazione di degrado sostanziale e morale. Tale scopo potrà essere perseguito attraverso l'esercizio in via principale delle seguenti attività:

a) svolgere attività "di strada", al fine di entrare in contatto con i soggetti in situazioni di degrado e disagio sociale, individuarne i bisogni e stimolarne le motivazioni ad un miglioramento di vita e le potenzialità (articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 – in seguito "Codice del Terzo Settore");

b) realizzare centri d'ascolto, telefoni in aiuto, centri diurni e serali, comunità terapeutiche d'accoglienza residenziale, case famiglia anche per l'infanzia abbandonata e per le maternità bisognose di sostegno, centri per malati terminali, villagetti d'accoglienza alla vita e quant'altro necessario alla creazione delle condizioni necessarie alla promozione di un recupero integrale, tramite iniziative di carattere terapeutico, spirituale, culturale ed ergoterapeutico (articolo 5, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo Settore);

c) effettuare opera di informazione, prevenzione e sensibilizzazione dell'azione pubblica in relazione a situazioni di degrado e disagio sociale, e promuovere l'avvicinamento dei soggetti a rischio alle strutture sociali, terapeutiche e d'accoglienza specializzate (articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del Terzo Settore);



d) promuovere il reinserimento sociale dei "giovani della strada", sostenendoli, accompagnandoli e offrendo loro punti di riferimento (articolo 5, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo Settore).

2.5 Sono inoltre incluse nei fini istituzionali:

a) le attività di beneficenza dirette o indirette a sostegno di persone nel bisogno, ovvero di attività di interesse generale (articolo 5, comma 1, lettera u) del Codice del Terzo Settore);

b) le attività di istruzione e formazione professionale (articolo 5, comma 1, lettera d) del Codice del Terzo Settore);

c) le attività sportive dilettantistiche a scopo sociale (articolo 5, comma 1, lettera t) del Codice del Terzo Settore);

d) le attività di promozione della cultura e dell'arte (articolo 5, comma 1, lettera i) Codice del Terzo Settore) ;

e) le attività di tutela dei diritti civili (articolo 5, comma 1, lettera w) del Codice del Terzo Settore);

f) le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (articolo 5, comma 1, lettera h) Codice del Terzo Settore);

g) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio (articolo 5, comma 1, lettera e) del Codice del Terzo Settore);

h) la cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.

125 (articolo 5, comma 1, lettera n) del Codice del Terzo Settore), con particolare riferimento alle attività volte a (i) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; (ii) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità ed i principi di democrazia e dello Stato di diritto; (iii) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

2.6 L'Associazione potrà svolgere attività diverse a carattere secondario e strumentale solo ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, tra le quali (i) proporre i valori della solidarietà, della condivisione, della comunione e della spiritualità come elementi essenziali per una piena realizzazione dell'uomo; (ii) offrire l'opportunità a chi si sente scoraggiato dalla solitudine e dalla disperazione di fare un'esperienza di sentita accoglienza, profonda condivisione e intensa spiritualità, che consenta il dischiudersi di nuovi orizzonti di vita; e (iii) sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo le finalità generali e le iniziative dell'Associazione.

Del carattere secondario e strumentale delle attività diverse è fatta menzione nei documenti di bilancio.

2.7 L'Associazione realizzerà altresì attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3. – Soci.

3.1 L'Associazione è costituita da soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori: soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione; soci ordinari sono coloro che sono entrati a far parte

dell'Associazione successivamente all'atto costitutivo; soci sostenitori sono quei soci ordinari che, oltre alla quota sociale associativa annuale, conferiscono contributi liberi in denaro o in natura.

3.2 La qualità di socio non è trasmissibile.

Art. 4. – Prestazioni.

4.1 L'attività dell'Associazione è svolta prevalentemente dai soci volontari che, come tali, per libera scelta, svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi dell'articolo 17 del Codice del Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 5. – Adesione all'Associazione.

5.1 Il numero dei soci è illimitato. I soci possono essere persone fisiche od organizzazioni di volontariato o altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Tali soggetti possono far parte dell'Associazione purché intendano cooperare alla realizzazione dei fini che questa si propone, nel rispetto dello Statuto e delle sue linee programmatiche.

5.2 I soci ordinari e sostenitori saranno ammessi su delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, che avrà previamente esaminato la domanda di ammissione scritta, che dovrà essere controfirmata da due soci.

5.3 L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione. Tutti gli iscritti sono tenuti a versare all'Associazione un contributo annuo nella misura proposta dal Consiglio



di Amministrazione e approvata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6. – Diritti e doveri dei soci

6.1 I soci hanno eguali diritti e doveri, e partecipano all'attività dell'Associazione in modo paritario, nelle forme statutarie.

I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- c) formulare proposte agli organi dell'Associazione nell'ambito dei programmi della stessa ed in riferimento ai fini ed ai vari obiettivi previsti dal presente statuto;
- d) esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, anche tramite professionisti di loro fiducia, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, ed estrarre copia a propria cura e spese; l'esercizio del diritto di accesso deve avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, per finalità inerenti esclusivamente alla propria qualifica di socio e senza arrecare pregiudizio all'attività ed alle finalità dell'Associazione.

6.2 Il diritto di voto attivo è comune a tutti i soci.

6.3 Tutti i soci sono obbligati a:

- a) rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli organi statutari;
- b) non compire atti che possano danneggiare gli interessi e l'immagine dell'Associazione, ovvero che ne contrastino le finalità;
- c) versare annualmente la quota associativa annuale deliberata

dall'Assemblea.

Art. 7 – Recesso ed esclusione dall'Associazione.

7.1 La facoltà di recesso può essere esercitata da ogni socio, in qualunque momento, mediante comunicazione scritta al Presidente, e comporta di diritto la decadenza dalle cariche sociali.

7.2 Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che, per gravi violazioni del presente statuto, rendono incompatibile il loro mantenimento con l'Associazione.

7.3 La decisione di esclusione del socio è adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei membri, con votazione a scrutinio segreto, e sarà adeguatamente motivata.

7.4 Il socio escluso per giusta causa ha facoltà di ricorrere all'Assemblea, che, con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri, può revocare il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio di Amministrazione.

7.5 La perdita della qualità di socio, per qualunque motivo, non dà diritto alla restituzione della quota associativa, non negoziabile né trasmissibile inter vivos o mortis causa. Similmente la reintegrazione deliberata dall'Assemblea è incompatibile con richieste di risarcimenti a qualsiasi titolo avanzate.

Art. 8. – Organi dell'Associazione.

8.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;



e) l'Organo di Controllo, nominato in caso di superamento delle soglie di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore;

f) il Revisore Legale dei Conti, nominato in caso di superamento delle soglie di cui all'articolo 31 Codice del Terzo Settore.

8.2 Le cariche sociali sono a titolo gratuito, e pertanto nessuna di esse può essere retribuita, neppure a titolo onorifico.

Art. 9 – Assemblea dei Soci.

9.1 L'Assemblea dei soci è convocata in via ordinaria una volta l'anno entro il 15 maggio, per l'approvazione del bilancio, che dovrà essere redatto entro il 30 aprile con la relativa relazione, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Si riunisce altresì in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un terzo degli associati, ovvero dal Presidente.

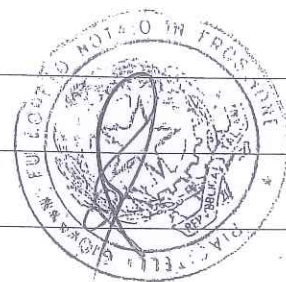
9.2 La convocazione è effettuata dal Presidente, anche su delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 15 giorni prima a ciascun socio anche a mezzo posta elettronica, ovvero da affiggersi presso la sede sociale almeno sette giorni prima.

9.3 L'Assemblea nomina, tra i soci presenti, il segretario e due scrutatori ed è presieduta dal Presidente il quale verifica la regolarità della costituzione.

9.4 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di oltre la metà degli iscritti. In caso di mancanza del numero legale, l'Assemblea dovrà essere nuovamente convocata per un giorno successivo e, in seconda convocazione, potrà deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

9.5 L'Assemblea dei Soci:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) * nomina e revoca, nei casi di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore ovvero in tutti i casi in cui sia previsto da altre norme che disciplinano l'attività dell'Associazione (quale ad esempio la legge 11 agosto 2014, n. 125), l'Organo di Controllo;
- c) nomina e revoca, nei casi di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore ovvero in tutti i casi in cui sia previsto da altre norme che disciplinano l'attività dell'Associazione (quale ad esempio la legge 11 agosto 2014, n. 125), il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera, in sede di appello, sui provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- f) fornisce indicazioni al Consiglio di Amministrazione in merito ai programmi dell'attività;
- g) determina la quota associativa annuale ed i termini del relativo versamento;
- h) delibera sulle materie relative all'Associazione che vengano sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- i) approva il bilancio consuntivo e preventivo, nonché la relazione programmatica del Presidente, avendo facoltà di proporre e approvare emendamenti sugli indirizzi e le politiche associative;
- j) approva il bilancio sociale, redatto dal Consiglio di Amministrazione in caso di superamento delle soglie di cui all'articolo 14 comma 1 del Codice



del Terzo Settore;

k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

l) delibera sulle modificazioni dello statuto, anche proposte dal Consiglio di Amministrazione;

m) delibera sulla trasformazione, la fusione o, la scissione dell'Associazione;

n) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;

o) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Ove non diversamente disposto, risultano approvate quelle deliberazioni che raggiungono la maggioranza relativa dei consensi. Ciascun socio può rappresentare in assemblea solamente un altro socio.

9.6 Le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso, l'eventuale voto segreto potrà essere espresso con un messaggio di posta elettronica trasmesso contestualmente ad un soggetto terzo rispetto ai soci all'uopo indicato, il quale comunicherà l'esito della votazione.

9.7 I verbali delle delibere assembleari dovranno essere firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Art. 10 – Il Consiglio di Amministrazione.

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri compreso tra un minimo di tre e un massimo di nove. È presieduto dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

10.2 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni. Possono essere rieletti e possono essere in ogni momento revocati dall'Assemblea per giusta causa. Possono essere chiamati a prendere parte alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, soci e non soci.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei membri dello stesso, con comunicazione inviata almeno sette giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza almeno tre giorni prima.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello statuto, delle deliberazioni dell'Associazione e ogni altra operazione direttamente o indirettamente strumentale al raggiungimento degli scopi associativi.

10.5 In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) eleggere tra i propri membri il Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, ed il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
- b) fissare i programmi delle attività;
- c) predisporre e presentare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

vo al 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

d) redigere il bilancio sociale per ciascun anno in caso di superamento delle soglie di cui all'articolo 14 comma 1 del Codice del Terzo Settore, secondo le modalità ivi previste, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

e) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;

f) adottare tutti i provvedimenti organizzativi e amministrativi necessari alla gestione dell'Associazione;

g) assumere eventualmente il personale dipendente soltanto nei limiti strettamente necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e fissarne la retribuzione; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;

h) deliberare l'esclusione dei soci nei casi previsti dallo Statuto;

i) deliberare la stipula di contratti, convenzioni e accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi.

10.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi membri.

10.7 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, delegando ad esso parte delle proprie attribuzioni.

10.8 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti

il presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso, l'eventuale voto segreto potrà essere espresso con un messaggio di posta elettronica trasmesso contestualmente ad un soggetto terzo rispetto ai soci all'uopo indicato.

Art. 11. – Presidente e Vicepresidente.

11.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e, se delegato dal Consiglio di Amministrazione, ne ha anche l'amministrazione, nei limiti di legge o di statuto. Egli sottoscrive e stipula tutti gli atti o i contratti deliberati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente somme da terzi, rilasciando le relative quietanze; ha facoltà di aprire conti correnti intestati all'Associazione, di compiere operazioni bancarie sugli stessi, di delegare terzi ad effettuare le medesime operazioni di effettuare, a qualsiasi titolo incassi ad incremento del patrimonio associativo. Dura in carica cinque (5) anni e può essere rieletto.

11.2 Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente e ad altro componente del Consiglio di Amministrazione stesso.

11.3 Il Vicepresidente ha il compito di collaborare alle funzioni del Presidente.

Art. 12 – Organo di controllo.

12.1 Nei casi di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore ovvero in tutti i casi in cui sia previsto da altre norme che disciplinano l'attività dell'Associazione (quale ad esempio la legge 11 agosto 2014, n. 125), l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale. I titolari dell'incarico di Organo di Controllo sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori legali. Nel caso di organo collegiale, i membri eleggono al loro

interno un Presidente.

12.2 Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo di Controllo collegiale sono disposte dall'Assemblea.

12.3 L'Organo di Controllo dura in carica per cinque anni, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di ciascun quinquennio.

Il compenso dei suoi componenti è commisurato alle vigenti tariffe professionali e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a) del Codice del Terzo Settore.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

12.5 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.6 L'Organo di Controllo può esercitare inoltre la revisione legale dei conti; il revisore legale dei conti deve essere nominato al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 2 del Codice del Terzo Settore, ovvero in tutti i casi in cui sia previsto da altre norme che disciplinano l'attività dell'Associazione (quale ad esempio la legge 11 agosto 2014, n. 125).

Art. 13. – Patrimonio e finanziamenti.

13.1 L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) il fondo di dotazione indisponibile;
- b) il fondo di gestione;
- c) le quote associative versate annualmente dai soci secondo la determinazione dell'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio;
- d) i contributi volontari in denaro, ovvero in natura, dei soci sostenitori;
- e) eventuali sovvenzioni e contributi erogati da enti pubblici e privati, organismi nazionali e internazionali a sostegno delle attività svolte dall'Associazione;
- f) eventuali elargizioni a titolo di liberalità e donazioni di soggetti privati e/o pubblici, destinati ad incrementare il patrimonio dell'Associazione per volontà del donante o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione (l'accettazione di liberalità e donazioni gravati da condizioni è subordinata a delibera del Consiglio di Amministrazione);
- g) oblazioni, eredità, lasciti ed ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione, destinati ad incrementare il patrimonio dell'Associazione per volontà del disponente o deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- h) proventi da raccolta fondi ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

Nel caso in cui terzi intendano effettuare donazioni e/o altre elargizioni a favore del "movimento "NUOVI ORIZZONTI" e/o della Fondazione Nuovi

Orizzonti e/o non intendano effettuarle a favore dell'Associazione, il Consiglio di Amministrazione metterà tempestivamente in contatto tali terzi con la Fondazione Nuovi Orizzonti.

13.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.4 Ai fini di cui al paragrafo precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14. – Modifiche dello statuto.

14.1 Le modifiche dello statuto sono approvate dall'Assemblea con l'intervento di almeno i due terzi dei soci e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 15. – Scioglimento dell'Associazione.

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in sessione straordinaria, con l'intervento di almeno i tre quarti dei soci e con un voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'Assemblea.

Art. 16. – Norme applicabili.

16.1 Tutto quanto non specificamente regolamentato dal presente Statuto, resterà regolato dalle norme del Codice del Terzo Settore e dal Codice Civile.

Art. 17. – Norme transitorie.

17.1 Nelle more dell'istituzione del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo Settore e fino al termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore stesso, l'Associazione è soggetta a quanto previsto dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991 e relativa normativa regionale di attuazione, essendo iscritta al registro regionale del volontariato.

17.2 Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dalla legge n. 266 dell'11 agosto 1991 sono inefficaci fino al termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

F.TO: ANGELA CROCE

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO

Copia, conforme all'originale, firmata a norma di legge, in atti
miel, che - CONSENTITO

Frosinone, lì

13 maggio 2019

